

Modifiche al Regolamento per la formazione iniziale dei magistrati, approvato con delibera del CSM del 13.6.2012, come modificato da ultimo con delibera del 20.3.2019.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

(delibera 25 febbraio 2021)

"Il Consiglio Superiore della Magistratura,
visto il d.lgs. n. 26/2006, modificato dalla l. n. 111 del 2007, che ha istituito la Scuola Superiore della Magistratura ed ha ridefinito le competenze in materia di formazione iniziale e permanente dei magistrati;

vista la delibera del 13.6.2012 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento consiliare per la formazione iniziale dei magistrati ordinari in tirocinio;

viste le delibere del 3.5.2017 e del 20.3.2019 di modifica del nuovo Regolamento consiliare per la formazione iniziale dei magistrati ordinari in tirocinio;

OSSERVA

La modifica di alcune norme del Regolamento per la formazione iniziale dei magistrati ordinari in tirocinio è finalizzata a meglio definire l'incidenza delle pendenze e delle pregresse condanne disciplinari ai fini della nomina dei magistrati affidatari e collaboratori, oltre che a snellire e dunque rendere più celere la procedura di nomina degli stessi.

Sotto il primo profilo, innanzitutto si segnala che la nuova normativa recepisce la prassi consiliare ormai consolidatasi, secondo cui le pendenze e i precedenti disciplinari (e penali) sono oggetto di valutazione non solo ai fini della nomina quale magistrato affidatario (come espressamente previsto dall'art. 11 del Regolamento finora vigente), ma anche ai fini della nomina dei magistrati collaboratori di cui all'art. 10 e di quelli di cui all'art. 14 del Regolamento.

Il nuovo articolo 11 bis del Regolamento, invero, si riferisce espressamente alle tre figure di magistrato affidatario, di magistrato collaboratore di cui all'art. 10 e di magistrato collaboratore di cui all'art. 14.

Nella norma introdotta è apparso poi opportuno specificare che anche le pendenze e i precedenti penali debbano essere oggetto di valutazione, nonché prevedere espressamente che anche la mera pendenza disciplinare, senza che sia stata presentata richiesta di fissazione udienza, deve essere valutata ai fini della nomina quale magistrato affidatario o collaboratore. Al riguardo, deve infatti rilevarsi che, a norma dell'art. 17 comma 8 D. L.vo 109/2006, la eventuale richiesta di non luogo a procedere formulata dalla Procura Generale della Corte di Cassazione può essere rigettata dalla Sezione Disciplinare del CSM, con conseguente formulazione dell'incolpazione e fissazione dell'udienza di discussione orale. Si ritiene quindi necessario che anche la mera pendenza disciplinare sia oggetto di valutazione da parte del Consiglio ai fini della nomina quale magistrato affidatario o collaboratore.

Inoltre, la nuova normativa prevede espressamente che nel caso in cui sussistano pendenze o precedenti disciplinari o penali la proposta del Consiglio Giudiziario di nomina quale magistrato affidatario o collaboratore debba essere specificamente motivata. Si è ritenuto, altresì, utile specificare che la valutazione circa l'incidenza di tali pendenze o precedenti sul prestigio professionale ovvero sulle capacità formative o didattiche del magistrato e, dunque, sull'idoneità dello stesso a svolgere l'incarico di affidatario o collaboratore, deve essere compiuta anche tenendo

conto di eventuali valutazioni di professionalità successive alla pendenza disciplinare o all'irrogazione della sanzione.

Tra le novità introdotte, si segnala anche la previsione secondo cui il mancato conseguimento dell'ultima valutazione di professionalità, tranne che dipenda da ritardi non imputabili al magistrato, costituisce condizione ostativa alla nomina quale magistrato affidatario o collaboratore.

Con riferimento alla procedura di nomina, invece, deve premettersi che l'esperienza consiliare ha consentito di rilevare come molto spesso la delibera di nomina dei magistrati affidatari e collaboratori da parte del Consiglio intervenga allorché i tirocini sono già iniziati e, talvolta, gli incarichi di affidatari e di collaboratori sono stati già espletati. Ciò avviene, da un lato, a causa della mancata previsione di un termine entro il quale i Consigli Giudiziari devono trasmettere al CSM i piani di tirocinio e le proposte di nomina dei magistrati affidatari e dei magistrati collaboratori, dall'altro a causa della complessa attività istruttoria che la Sesta commissione è chiamata a svolgere per valutare la sussistenza dei requisiti per la nomina, in particolare mediante acquisizione delle valutazioni di professionalità e delle pendenze o condanne disciplinari dei magistrati proposti.

Si è ritenuto, dunque, utile, al fine di accelerare la procedura di nomina, prevedere che il magistrato che aspiri all'incarico di collaboratore o di affidatario debba rendere una dichiarazione attinente ad eventuali pendenze o precedenti disciplinari o penali ed alle valutazioni di professionalità conseguite.

Tale dichiarazione consentirà al Consiglio di valutare rapidamente le proposte di nomina, snellendo notevolmente l'istruttoria da compiere, e dunque di deliberare le nomine dei magistrati affidatari e dei magistrati collaboratori prima dell'inizio dello svolgimento degli incarichi.

È apparso altresì opportuno prevedere che, in casi di urgenza, il magistrato proposto può iniziare a svolgere l'attività di affidatario o collaboratore, previa delibera unanime del Consiglio Giudiziario. In tali ipotesi, tuttavia, il Consiglio Giudiziario privilegerà la scelta di magistrati per i quali non sussistano condizioni potenzialmente ostative.

Le modifiche fin qui riassunte sono state operate mediante l'introduzione nel Regolamento dell'art. 11 bis, che disciplina la procedura di nomina dei magistrati affidatari e collaboratori di cui agli artt. 11, 12 e 14.

La modifica dell'art. 5 comma 1, laddove è stato inserito il termine di 30 giorni prima dell'inizio del tirocinio per la trasmissione dei piani di tirocinio, risponde a un'esigenza di armonizzazione della norma con il nuovo art. 11 bis comma 1.

Ulteriori modifiche sono state introdotte all'art. 13 del Regolamento e riguardano il parere sull'idoneità all'esercizio delle funzioni che il Consiglio Giudiziario deve esprimere al termine del tirocinio. Al riguardo, da un lato è apparso utile introdurre un termine per la trasmissione di tale parere, al fine di consentire al CSM di adottare tempestivamente la delibera di conferimento delle funzioni giudiziarie; dall'altro, si è ritenuto di prevedere espressamente l'obbligo di comunicazione del parere, in caso esso sia negativo, al magistrato in tirocinio interessato, consentendo a quest'ultimo di depositare osservazioni scritte.

Per le ragioni sin qui esposte, considerato che il Consiglio ritiene di dover modificare il nuovo Regolamento per la formazione iniziale dei magistrati ordinari in tirocinio, nei termini indicati in allegato;

delibera

di approvare la modifica del Nuovo Regolamento per la formazione iniziale dei magistrati ordinari in tirocinio.